Sentenza n. 28 /2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico delle Pensioni Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **37646/PM** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

**XX** (XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ciardo congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Francesca Fuso del Foro di Milano (PEC: fuso.francesca@legalmail.it) e che elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC ciardo.carlo@ordavvle.legalmail.it;

**contro**

**Ministero della Difesa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (bari@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Bari alla via Melo n. 97 è *ope legis* domiciliato;

**Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi.

**Oggetto**: riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della futura

concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 febbraio 2025, l'Avv. Carlo Ciardo per la parte ricorrente e per l'I.N.P.S. l'Avv. Ilaria De Leonardis, come da verbale in atti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

**FATTO E DIRITTO**

**1.** – Preliminarmente, il giudice dichiara, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenuto nel giudizio, presumibilmente, per il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (organo interno del Ministero), attesa la esclusiva legittimazione passiva dell'INPS a contraddire in merito alla pretesa azionata nell'odierno giudizio.

Mancano di legittimazione passiva, infatti, nei giudizi pensionistici, gli organi medico legali che partecipano al procedimento amministrativo rendendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, in quanto sono atti endoprocedimentali, preparatori del provvedimento conclusivo, emanato dall'Amministrazione, e quindi privi del requisito della lesività immediata (Corte dei conti, Sez. Sardegna n. 40 del 23/3/2017 e n. 209 dell'11/11/2016; Sezione I centrale d'Appello, n. 566 del 14/04/2014).

**2.** – Nel merito, questi, succintamente, i fatti di causa.

Il ricorrente – Luogotenente in servizio (dal XX) della Marina Militare con le mansioni di "*Palombaro – Sommozzatore - Artificiere subacqueo - Disattivatore Mine - Tecnico iperbarico*" – ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "*XX*", riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. XX del XX del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto, con conseguente concessione dell'equo indennizzo.

in data XX (all'età di 48 anni) il ricorrente ha inoltrato una nuova domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie accertate da esami diagnostici, nonché per la corresponsione dell'equo indennizzo: XX".

Con verbale mod. BL/B n. XX del XX la C.M.O di Taranto ha giudicato l'infermità "*XX*" ascrivibile alla tab.A, categoria 8^, mentre con parere n. XX del XX il Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS) ha giudicato l' infermità sopra citata NON dipendente da fatti di servizio, "*... in quanto trattasi di patologia artrosica del tratto cervicale che riconosce nella sua etiopatogenesi l'incidenza di fattori degenerativi endogeno-costituzionali od anche traumatici. In conseguenza, mancando nelle fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi che possono aver svolto un efficiente ruolo, l'affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l'età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinate (...) Mancando nella fattispecie comprovati traumi che possano aver svolto un ruolo efficiente, l'affezione obiettivata è da ritenersi non rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante*".

Pertanto, con decreto n. XX del XX (notificato il XX) l'Amministrazione ha rigettato l'istanza dell'interessato di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e del relativo beneficio indennitario.

Il sig. XX ha poi impugnato il suddetto decreto innanzi a questa Corte, evidenziando le mansioni svolte nel corso della sua carriera (pagg. 2-3, 6-7), nonché l'incoerenza del comportamento del Ministero resistente che, dapprima ha riconosciuto le patologie dalle quali è affetto il Lgt. XX come dipendenti da causa di servizio, successivamente, a fronte di un loro aggravamento, ha rigettato la nuova domanda di riconoscimento da causa di

servizio, nonostante tale aggravamento sia comprovato dagli accertamenti diagnostici indicati a pag. 7 e ss. del ricorso a partire dal 2020, quando si sono acuiti forti dolori alla colonna vertebrale e al tratto cervicale.

Pertanto, sulla base di relazione medica di parte redatta dal Dott. Marcello Zippo, Dirigente Medico ASL Lecce, contesta gli esiti del sopra descritto procedimento amministrativo evidenziandone la contraddittorietà e il difetto motivazionale, chiedendo di "*accogliere il presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza della causa di servizio in favore del Lgt XX. Con vittoria di spese e competenze di lite*". In via istruttoria, chiede che venga disposta la nomina di CTU.

**3.** – Si costituisce il Ministero della difesa per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, eccependo: *in primis* il difetto di giurisdizione del giudice contabile sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto all'equo indennizzo; in subordine il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione della difesa; nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso ricorso, opponendosi alla richiesta di CTU.

**4.** – Nell'odierna udienza, il difensore del ricorrente, in un breve intervento, ha insistito nelle conclusioni riportate negli atti scritti, come da verbale di udienza.

Il giudizio è stato quindi definito con sentenza, letto in udienza e di seguito trascritto.

**5.** – Premesso che l'odierno ricorso non tende al riconoscimento dell'equo indennizzo, bensì solo del diritto del ricorrente al futuro riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, come precisato peraltro solo oralmente in udienza dal difensore del Sig. XX, ad avviso del giudicante la mancanza di un formale provvedimento di diniego formatosi su una pertinente domanda amministrativa di riconoscimento di tale trattamento rende il

ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 153, co.1, lett. b), d.lgs. n.174 del 2016, secondo cui i ricorsi in materia di pensioni sono inammissibili quando "*b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa*".

Questo giudice ben è a conoscenza del *decisum* delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 17/08/23 n.12/2023 *in subiecta materia*, tuttavia, è di contrario avviso per i motivi che, doverosamente, di seguito esplicita auspicando un ripensamento da parte del citato organo nomofilattico sul punto.

Detta sentenza (d'ora in poi menzionata come n. 12/2023 S.R.) fa perno sul disposto dell'art. 12 del DPR 461/2001, e finisce – a seguito di una interpretazione analogica (che peraltro nemmeno si condivide, come poi si dirà) – per ritenere che in virtù di essa norma regolamentare l'istante debba ritenersi esentato dal procedimento tipico finalizzato alla concessione della pensione privilegiata (procedimento, peraltro, in linea col principio generale di cui all'art. 153 co. 1 lett. b) del c.g.c.).

Si ritiene, quindi, che il dipendente possa richiedere l'accertamento, anche in corso del rapporto di lavoro, ora per il futuro, di uno degli elementi (dipendenza da causa servizio) costitutivi di quel trattamento privilegiato, tanto senza investire con la rituale e temporizzata procedura l'INPS per conseguire quel risultato, in prossimità o all'atto del pensionamento.

Ma, osserva questa Corte regionale, è noto che, nella gerarchia delle leggi, la norma regolamentare non può travolgere quella primaria né andare contro i principi generali dell'ordinamento giuridico (processuale nella fattispecie), siccome di rango inferiore (art. 4, co. 1 delle preleggi).

Ebbene il citato art. 12 appare **in palese contrasto sia con l'art. 101 del c.p.c. che**

**con lo stesso art. 153, co. 1 lett. b) c.g.c**., che in quanto leggi, **non possono essere "scavalcate" da una fonte di rango inferiore**, siccome regolamentare.

Tanto perché detta norma regolamentare attribuisce in definitiva (in caso di esito favorevole al dipendente del procedimento amministrativo delineato nel DPR 461/2001) un bene della vita (pensione privilegiata, sia pure limitatamente a questo "fondamentale" presupposto) senza che l'Ente previdenziale gravato (Ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica, competente a concederlo) abbia alcuna possibilità di interloquire, *ergo* **in violazione flagrante del contraddittorio** sia processuale che procedimentale, non potendo l'INPS:

**1) intervenire nel processo** (non essendovi ancora alcun rapporto giuridico controverso con il ricorrente, ancora in servizio né, tampoco, alcun suo provvedimento – anche implicito – da "gravare");

**2) esercitare, in sede amministrativa**, le prerogative e le funzioni intestate dal citato DPR n. 461/2001 alla sola amministrazione datoriale: v., ad es., gli artt.: 5, co. 2; 7, comma 1; 14, co. 1, II periodo, che consentono a detta amministrazione, rispettivamente,

*i)* **di respingere** la domanda di riconoscimento della causa di servizio nel caso in cui ne "*rilevi la* ***manifesta inammissibilità o irricevibilità***";

*ii)* **di inviare al Comitato di verifica "*una relazione*** *nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al* ***nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio***";

*iii)* di **chiedere al Comitato *il riesame* del parere emesso**.

In definitiva questo giudice ritiene che l'azione *de qua* è inammissibile per difetto del competente procedimento amministrativo, nel quale è essenziale l'intervento della parte

istituzionalmente interessata e legittimata (l'INPS), giusta l'art. 153, co. 1 lett. b) c.g.c.; il quale si riferisce e richiede specificamente un previo provvedimento amministrativo (di diniego esplicito o implicito) su una domanda *di pensione* rivolta al competente organo previdenziale, e non qualunque provvedimento, quale quello che esita la domanda di riconoscimento della causa di servizio.

A parere di questa Corte dalla collocazione sistematica dell'art. 153 non può trarsi una diversa conclusione: trattasi, difatti, di norma inserita nel codice della giustizia contabile, nella parte dedicata ai giudizi pensionistici che hanno, naturalmente, per oggetto un rapporto pensionistico (controverso), di talché l'unica domanda cui tale previsione può riferirsi non può che essere quella di pensione, rivolta all'Ente pubblico istituzionalmente deputato a provvedervi e ad erogarla, così come l'unico provvedimento preso in esame dalla norma *de qua* non può che essere quello conseguente (esplicito o meno) dell'INPS che la esita. Del resto, è in riferimento a tale procedimento che il previgente art. 71, lettera b) del r.d. 13/08/1933, n. 1038, che sanciva l'inammissibilità dei ricorsi relativi a domande sulle quali non si fosse pronunciata ancora l'amministrazione, è stato sempre inteso, vale a dire in relazione alla previa pronuncia amministrativa sulla (vera e propria) pretesa pensionistica dedotta in giudizio, essendo la giurisdizione della Corte dei conti *in subiecta materia* giurisdizione piena sul rapporto (pensionistico) controverso, il quale presuppone in capo all'istante – quale posizione sostanziale – un diritto soggettivo pieno al trattamento pensionistico (cfr. Sez. IIIA, n. 629/2016).

Ne consegue, in virtù del principio di cui all'art. 4 delle preleggi, che la norma regolamentare (art. 12 DPR 461/2001), sì come interpretata dalle Sezioni Riunite (nel senso dell'unicità dell'accertamento anche quando il disconoscimento della causa di

servizio sia intervenuto in costanza di rapporto di lavoro), non può essere applicata dal giudice in quanto contraria a norme di rango superiore (leggi).

D'altro canto, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota ord. n. 4325/2014, puntualmente evocata a fondamento dell'ammissibilità di azioni consimili a quella oggetto dell'odierno giudizio, hanno comunque affermato che «*non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti - dipendente soltanto, si ribadisce, dall'oggetto della domanda, concernente certamente la "materia" pensionistica - la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, tale circostanza, estranea al giudizio [delle stesse] sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l'autonomo giudizio sul punto dell'adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull'ammissibilità della proposta domanda*», prevista giustappunto dal richiamato art. 153 c.g.c.

**Non è condivisibile nemmeno l'interpretazione analogica estensiva** che le S.R. nella sentenza n. 12/2023 fanno **dell'art. 12** del regolamento citato.

Invero detta norma, per la sua portata eccezionale – rispetto al principio di cui all'art. 153 c.g.c., peraltro successivo al veduto regolamento – non è suscettibile di estensione a casi differenti, vale a dire a procedimenti conclusosi con esito opposto nel merito (il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio).

Il legislatore regolamentare **(*voluntas legis*)**, nell'art. 12 suddetto, ha specificato di riferirsi ad un'astrazione procedurale con un determinato esito (fausto per il dipendente, vale a dire limitato al solo caso del riconoscimento, non del mancato riconoscimento), e non è pensabile che, proprio **nello stesso contesto normativo e nella stessa materia** (avendone perciò l'occasione), abbia omesso il riferimento al parallelo procedimento,

però pervenuto ad un esito infausto per il dipendente (***ubi lex voluit ipse dixit**, ubi noluit tacuit*).

Non può dunque che attribuirsi quindi – quanto all'interpretazione dell'art. 12 citato – altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e secondo la (indicata) intenzione del legislatore, giusta l'art. 12 delle preleggi.

Tanto considerato, per completezza di motivazione è opportuno occuparsi anche del dibattuto **interesse ad agire del ricorrente** (art. 100 c.p.c.).

Sul punto questo giudicante fa suo l'insegnamento delle S.U. della Cassazione che con la sentenza n. 27187 del 20/12/2006 hanno ritenuto "*Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto,* ***non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti*** [enfasi aggiunta] *ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire* ***oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza***".

Ribadisce l'autorevole arresto giurisprudenziale la Cass. civ., Sez. Lavoro, con la sentenza 04/05/2012, n. 6749, di cui alla seguente massima: "***L'interesse ad agire richiede** non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice,* ***poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte,*** *senza che sia*

*precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che* ***non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti*** [enfasi aggiunta] *che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza*".

Invero nell'azione *de qua* il pregiudizio prospettato non è concreto ed attuale ma eventuale e potenziale, visto che la fattispecie (diritto alla pensione privilegiata) è complessa e non ancorata al solo fattore di cui qui si chiede l'accertamento.

È significativo osservare che la Corte di Cassazione e lo stesso giudice contabile, quando hanno affermato che non è giuridicamente possibile agire davanti alla Corte dei conti per chiedere l'accertamento (mero) di un semplice elemento frazionistico della fattispecie costitutiva del diritto a pensione, lo hanno fatto in riferimento a casi – speculari a quelli oggetto dell'odierno giudizio – relativi, ad es.:

- alla richiesta di attribuzione di un beneficio contrattuale attinente alla base di calcolo della pensione che, in quanto tale, può essere oggetto di accertamento giudiziario e perciò conosciuto dal giudice contabile solo in via incidentale quando si faccia vera e propria questione del diritto a pensione, ossia quando tale diritto sia azionato nella sua interezza (cfr. Cass. civ., S.U., 20/12/2006, n. 27187);

- a questioni inerenti allo *status* di dipendente pubblico e al suo trattamento economico che, sebbene suscettibili di incidere negativamente sulla misura della pensione, possono essere valutate dalla Corte dei conti solo incidentalmente e soltanto nel momento in cui l'ente previdenziale è chiamato a sua volta a valutare la sussistenza del diritto e della misura della pensione: cfr., ad es. Cass. civ., S.U., 14/06/2005, n.12722, in cui la

ricorrente pensionata contestava alcuni atti concernenti la decorrenza del trattamento pensionistico fondata sull'atto col quale il datore di lavoro aveva accettato le dimissioni: «*Più volte questa Corte ha osservato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni … ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale …, come quando sia in questione … la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002 n. 9343). In tali controversie la Corte ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego e relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità neppure in via incidentale, essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego (Cass. 23 febbraio 1999 n. 99, 15 maggio 2001 n. 191)*»; *idem*, v. anche C. Conti, Sez. IA, 9/7/2009, n. 465 (e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata), in cui si postulava il diritto a percepire il trattamento pensionistico attraverso la richiesta incidentale di accertamento della posizione giuridica del lavoratore durante un periodo di sospensione dal lavoro, ciò che presupponeva l'individuazione della normativa applicabile alla fattispecie (questione quindi di diritto).

A tale ultimo riguardo, vi è, tuttavia, un ulteriore profilo che, ad avviso del giudicante, rende il ricorso parimenti inammissibile, e cioè che il giudizio pensionistico è un giudizio di mero accertamento (del diritto a pensione). Tuttavia, nei giudizi di mero accertamento (di tanto vi è traccia anche nella giurisprudenza sopra citata in punto d'interesse ad agire) non è consentito al giudice di svolgere accertamenti di fatti, anche se giuridicamente

rilevanti, a meno a che non debbano essere accertati quale fondamento del diritto fatto valere in giudizio (che naturalmente deve essere già esistente nella sfera giuridica di chi agisce, diritto cui si correla sul piano processuale l'interesse ad agire, che deve a sua volta essere concreto e attuale).

Tale aspetto è ben chiaro e pacifico nella giurisprudenza civile, anche di merito (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 565/2000 e 24/061995 n. 7196, Cass. civ., S.U., sentenza n. 27187 del 20/12/2006, cit.; Cass. civ., I Sez., sentenza n. 28821 del 30/11/2017; Tribunale di Genova, VI Sez., sentenza 25 marzo 2015; Tribunale di Napoli, sentenza 31/01/2019 (sull'interesse ad agire in azioni di accertamento, v. anche Cass. 27/05/1994 n. 5207 e 15/01/1996 n. 264), da cui in definitiva emerge che:

- «*La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c). I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso)*» (Cass., Sez. U. Civ., sentenza n. 27187/2006 cit.);

- «*le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo possono avere ad oggetto al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salve eccezioni espressamente previste dalla legge*» (Tribunale di Genova, VI Sez., sentenza 25/3/2015, cit.).

Sulla stessa lunghezza d'onda si muove anche la giurisprudenza contabile: cfr. Sez. IIIA, n. 629/2016 la quale, dopo aver affermato i principi testè riportati, ha sostenuto che «*In applicazione di un tale principio di carattere generale, deve ritenersi che debba escludersi l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario che dà luogo allo stato di inabilità, senza che sul punto si sia pronunciata in alcun modo, in sede amministrativa, l'amministrazione competente, anche al fine di evitare – ragione non ultima del suesposto assetto normativo - il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario*».

Se così è, non può essere consentito al giudice delle pensioni scrutinare *sic et simpliciter* (vale a dire indipendentemente dall'accertamento del diritto a pensione) la dipendenza da causa di servizio, in quanto detto giudizio implica l'accertamento non di un diritto (quello a pensione), ma di un fatto, quale è quello attinente alla verifica della sussistenza della causa di servizio, la quale implica, in tutta evidenza, valutazioni medico-legali sulla sussistenza dell'infermità e sulla sua dipendenza dal servizio che sono estranee al piano del diritto.

Il giudizio pensionistico (di mero accertamento) può quindi riguardare quel fatto – che si rivendica nell'odierno giudizio – solo nel caso in cui sia consustanziale all'accertamento del diritto stesso (alla pensione privilegiata) che la parte intende postulare davanti alla Corte dei conti.

Peraltro, nelle more della maturazione del trattamento di quiescenza potrebbe intervenire un evento nefasto (non dovuto alla stessa malattia o comunque traumatico) che interrompa il decorso del tempo necessario; aggiungasi che, anche a fronte di una malattia "*non migliorabile*" in un certo tempo storico, nel prosieguo della vita potrebbe

essere emendabile per i progressi nel tempo della medicina (ricerca scientifica, farmacologia, tecniche chirurgiche, etc.).

Né ha senso, nell'ottica della unicità delle procedure e della semplificazione, che in una fattispecie complessa si ammettano azioni di mero accertamento su ciascun fattore scaglionate nel tempo, con spreco di attività giudiziaria e magari con esito finale diverso da quello perseguito. La tutela giurisdizionale del dipendente che si vede negare in costanza di rapporto di lavoro il riconoscimento della causa di servizio (esigenza di "*immediata reazione in sede giudiziaria*" avvertita anche dalle Sezioni Riunite) è comunque assicurata davanti al plesso TAR-Consiglio di Stato (cfr., sul punto, Cons. di Stato, decisione n. 142 del 08/01/2020).

In definitiva il ricorso è inammissibile perché manca il procedimento amministrativo *ad hoc* con l'intervento delle parti istituzionalmente competenti ex art. 153, co. 1 lett. b) c.g.c., perché manca l'interesse a ricorrere e perché il giudizio pensionistico non può essere attivato a tutela di situazioni di mero fatto a prescindere dall'accertamento di una situazione di diritto.

I rimanenti motivi in rito e di merito restano, dunque, assorbiti.

**6.** – La definizione solo in rito della causa rappresenta giusto motivo per compensare le spese di lite.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda,

**DICHIARA**

- l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva;

- inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 6 febbraio 2025.

IL GIUDICE

(Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 10/02/2025

L’assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Cons. Marcello Iacubino

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/02/2025

L’Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina DI Palma

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30

giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 10/02/2025
L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente